

COPIA AUTENTICA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter Codice Civile, una Società Consortile in forma di Società a Responsabilità Limitata denominata "BORGHI MONTANI Società Consortile a Responsabilità Limitata" in sigla "BORGHI S.c. a r.l.".

La Società è aperta alle persone fisiche e giuridiche, Enti pubblici e privati, associazioni, Università ed Istituti di ricerca che vogliono aderirvi, nel rispetto delle Leggi e del presente Statuto ed in possesso dei requisiti funzionali al perseguimento dei fini sociali.

ART. 2

La Società ha sede legale nel Comune di Montorio al Vomano, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. C.C..

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può trasferire la sede sociale nel territorio provinciale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali e sedi di rappresentanza fuori della propria sede sociale.

ART. 3

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2025 (due-
milaventicinque); tale durata potrà essere prorogata e la So-
cietà potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione
dell'Assemblea straordinaria dei soci, nei modi e nelle forme
previste dalla legge.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4

La Società ha lo scopo prevalente di costituire un coordina-
mento di fasi dell'attività dei soci, al fine di realizzare
ogni possibile sinergia finalizzata a perseguire nel modo mi-
gliore l'efficienza e l'efficacia nella realizzazione dei pro-
pri scopi istituzionali e/o sociali, di valorizzare le autono-
mie degli associati e di ottimizzare le loro funzioni istitu-
zionali e/o imprenditoriali con la fornitura di una molteplicità
di servizi al territorio, purché, non siano in contrasto
con altri soggetti costituiti o partecipati.

La Società opera secondo criteri di economicità, ma non ha
scopo di lucro.

Gli eventuali avanzi di gestione non potranno essere ridistri-
buiti ai soci, bensì dovranno essere reimpiegati nelle attivi-
tà di gestione e/o utilizzati per incrementare il patrimonio
della Società. A tal fine la Società opererà per il recupero
del valore sociale, artistico, architettonico ed ambientale
del patrimonio "Borghi" attraverso lo svolgimento delle se-

guenti attività:

1) progettare, realizzare, promuovere e commercializzare il "prodotto turistico Borghi" attraverso la predisposizione di pacchetti turistici di qualità, cataloghi e qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo; gestire l'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, approntare studi e ricerche di mercato per una migliore conoscenza dei segmenti di clientela al fine di supportare adeguate strategie di marketing turistico;

2) progettare proposte turistiche attraverso la valorizzazione di eventi, momenti e iniziative culturali e del tempo libero, aventi la finalità di promuovere a fini turistici l'intero territorio della Montagna Teramana e di altre aree nella provincia;

3) organizzare, progettare e realizzare infrastrutture, strutture e servizi ed ogni altra iniziativa rivolta alle popolazioni residenti ed al turista, affrontare le varie criticità puntando sulla qualificazione delle attività ricettive, commerciali ed artigiane, nonché di quelle silvicolture, ambientali e paesistiche;

4) sviluppare un'attività di accompagnamento e di animazione commerciale e turistica che faciliti l'insediamento di nuove aziende nei borghi e nuove attività volte al rilancio dell'economia locale;

5) proporre progetti, piani e strategie urbanistiche di recu-

però e valorizzazione dei Borghi, dei casolari, delle aree urbane minori isolate;

6) attuare progetti e strategie di valorizzazione patrimoniale e immobiliare, affinché si mobilitino le risorse necessarie al recupero dei Borghi, al loro reinsediamento e alla loro antropizzazione, salvaguardando caratteri e identità originali;

7) organizzare scenari e programmi di finanza strutturata e di interventi finanziari in genere affinché operatori privati, proprietà locali, enti pubblici e privati oltre che investitori istituzionali intervengano per attuare i progetti di recupero, nonché le gestioni utili all'esercizio concreto di nuove attività turistico-residenziali, artigianali e di servizio;

8) elaborare e definire tutte le strategie e le procedure, amministrative, tecniche e finanziarie, volte al recupero e valorizzazione dei borghi con soggetti pubblici e privati: protocolli d'intesa, accordi di programma, appalti, contratti e convenzioni. Promuovere e definire le strutture organizzative, societarie e gestionali più idonee per il raggiungimento degli scopi sociali con relativi controlli;

9) gestire direttamente o a mezzo terzi i servizi collegati alle strutture turistiche con l'unico obiettivo di promuovere occupazione e lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali di riferimento;

10) programmare, progettare e realizzare iniziative finalizzate alla formazione e consulenza agli operatori turistici per

il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta e per la ricerca, conservazione e valorizzazione dei prodotti della tradizione abruzzese.

La Società, limitatamente con gli scopi sociali, darà, se richiesto, il supporto operativo per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente Provincia, degli Enti Locali ed Economici.

Per la realizzazione degli scopi sociali, la Società può utilizzare la capacità organizzativa, professionale e finanziaria dei soci.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti tra la Società ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto dagli Amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

ART. 5

La Società potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e in ogni modo sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

a) assumere, se consentito dalla legge, interessenze e parte-

cipazione, sotto qualsiasi forma, in altre Società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale;

b) per le iniziative riferibili agli scopi della Società, svolgere le funzioni di general-contractor a favore dei soci e/o di terzi;

c) fornire servizi di progettazione anche di piani e progetti strategici, utilizzando i soci e/o terzi;

d) promuovere lo sviluppo delle realtà economiche ed imprenditoriali, con iniziative tese a valorizzare le imprese operanti nel territorio teramano, regionale e nazionale.

TITOLO III

SOCI

ART. 6

Possono essere ammessi a soci, nei modi di legge:

gli Enti pubblici locali, le organizzazioni imprenditoriali, gli imprenditori artigiani ed industriali operanti sia in forma individuale che in una delle forme Societarie previste dalla legge, che svolgano professionalmente una o più attività previste tra gli scopi Sociali di cui all'art. 4, nonché enti pubblici e privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, gli istituti di credito e le fondazioni bancarie e non, gli istituti di ricerca e le università.

I soci se privati, non possono esercitare attività in contrasto con quelle esercitate dalla Società, salvo autorizzazione

a seguito di deliberazione adeguatamente motivata del Consiglio di Amministrazione.

I soci di diritto pubblico sono titolari di diritti di riserva così come successivamente specificato all'articolo 25.

ART. 7

Nella fase successiva alla costituzione della Società, chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione, se costituito, domanda scritta, che dovrà contenere:

a) indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale, ovvero, qualora si tratti di Società, ragione/denominazione sociale, sede, statuto, atto costitutivo;

b) indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione professionale, ovvero, qualora si tratti di Società, dell'oggetto sociale, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente art. 6;

c) il numero di quote che intende sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione se costituito;

d) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli

organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi artt. 40 - 41;

e) certificato del casellario giudiziale e di carichi pendenti, nonché del certificato antimafia, che nel caso di Società sono riferite agli amministratori aventi la legale responsabilità.

Qualora si tratti di Società o enti privati, alla domanda di ammissione dovranno essere allegati lo statuto sociale e l'estratto del verbale relativo alla deliberazione di adesione adottata dall'organo sociale e/o istituzionale competente, contenente l'indicazione delle generalità e della qualificazione del delegato a sottoscrivere la domanda ed eventualmente della persona incaricata della rappresentanza, nonché i bilanci regolarmente approvati degli ultimi due esercizi ed il bilancio parziale per l'anno in corso a cui fa riferimento la richiesta di adesione.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, se costituito, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art. 6, di quelli eventualmente richiesti dal regolamento interno e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci deve essere coerente con la capacità della Società di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali della Società medesima.

La deliberazione d'ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci, solo dopo che da parte del nuovo ammesso saranno sottoscritte le quote e sarà versato l'eventuale sovrapprezzo.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, se costituito, dovrà, entro trenta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, se costituito, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8

I soci sono obbligati:

- a) a versare l'importo delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;
- b) a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio per proposta degli amministratori;
- c) a versare la tassa d'ammissione eventualmente stabilita dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, se costituito, in misura in ogni modo tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi Soci;
- d) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali;

e) ad accettare ed eseguire, conformemente alle disposizioni regolamentari, con diligenza ed a regola d'arte, i lavori ed i servizi assegnati dalla Società, utilizzando la propria organizzazione aziendale ed assumendo a proprio carico spese, oneri, rischi e responsabilità;

f) ad utilizzare i servizi prestati dalla Società conformemente agli impegni contrattuali assunti nei confronti di quest'ultima e alle disposizioni del regolamento interno;

g) a corrispondere alla Società i compensi a questa spettanti per i servizi prestati così come stabiliti dal regolamento interno e dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione se costituito, con propria deliberazione;

h) a versare i contributi consortili per le spese di gestione e di funzionamento della Società, nella misura ed alle condizioni previste dal regolamento interno;

i) essere in regola e provvedere regolarmente ai versamenti agli enti previdenziali e assicurativi dei contributi o premi per l'assicurazione contro le malattie, per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, per gli infortuni sul lavoro, sui loro dipendenti;

l) a consentire i controlli necessari all'accertamento, da parte della Società, dell'esatto adempimento degli obblighi assunti;

m) a comunicare all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, se costituito, le modifiche della propria atti-

vità, della forma giuridica e della sede dell'impresa e dei nomi delle persone designate a rappresentarla;

n) a risarcire alla Società e/o a terzi i danni in ogni modo causati in dipendenza dei rapporti sociali o nell'esecuzione dei lavori affidati, provvedendo alle necessarie coperture assicurative.

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, il socio esonera espressamente, con la propria adesione, la Società da ogni responsabilità in ogni modo attinente, connessa o conseguente all'esercizio delle proprie attività imprenditoriali o professionali, anche quando queste sono espletate su assegnazione o incarico della Società stessa, impegnandosi a tenere quest'ultima indenne da qualsiasi pregiudizio eventualmente subito.

ART. 9

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente a società o consorzi che perseguono identici scopi sociali od esercitano un'attività concorrente, fatta salva apposita autorizzazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, se costituito.

ART. 10

La qualità di Socio si perde per recesso, dimissioni, esclusione o per altre cause previste dalla Legge. In tal caso il Socio è obbligato ad estinguere ogni obbligazione assunta a qualsiasi titolo con la Società.

ART. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Società il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale, ed ha effetto al momento dell'estinzione d'ogni obbligazione assunta dal socio verso la Società e/o verso terzi assunti per conto della Società.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Società per iscritto, tramite lettera raccomandata.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, se costituito, deve esaminarla entro trenta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, se costituito, deve darne immediata comunicazione al socio che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, dopo aver esperito ogni tentativo di bonario componimento può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt. 40 - 41.

Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche degli eventuali altri rappor-

ti, salvo diversa e motivata deliberazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, se costituito.

Le dimissioni dalla Società possono essere richieste se esistono i presupposti di legge e in ogni modo se vengono meno le condizioni economiche e/o societarie del socio per la partecipazione al conseguimento degli scopi sociali. In tal caso valgono anche per le dimissioni le norme stabilite dal presente articolo o dal successivo art. 12.

ART. 12

L'esclusione è pronunciata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, se costituito, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci:

- a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti d'ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;
- b) che vengano a trovarsi in una situazione d'incompatibilità prevista dall'art. 6;
- c) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
- d) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi nel versamento delle quote sociali ovvero nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Società per qualsiasi titolo;

e) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di eseguire i lavori e/o i servizi assegnati e/o violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 C.C.;

f) violino, con gravi inadempienze, uno o più degli obblighi previsti dai precedenti articoli 8 e 9;

g) che svolgono, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

h) che in qualunque modo arrechino danni alla Società;

i) che siano condannati con sentenza penale irrevocabile.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto Sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche degli ulteriori eventuali rapporti salvo diversa e motivata deliberazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, se costituito.

Contro la deliberazione di esclusione, dopo aver esperito ogni tentativo per un bonario componimento delle controversie, il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nei confronti dei soci che non provvedano a sanare la loro esposizione debitoria verso la Società, a qualunque titolo la stessa sia sorta, o che si siano resi inadempienti

nell'osservanza degli obblighi sociali, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, se costituito, può adottare, oltre o in alternativa al provvedimento di esclusione, tenuto conto della gravità delle inadempienze, sanzioni consistenti nel pagamento di una penale, nella temporanea sospensione dall'assegnazione dei lavori acquisiti tramite la Società o degli altri diritti sociali, secondo le modalità previste nel regolamento interno, se adottato.

Nessun provvedimento può essere adottato prima che l'interessato sia stato invitato, per iscritto, a regolarizzare la propria posizione o a far pervenire chiarimenti o giustificazione, nel termine massimo di trenta giorni.

Le deliberazioni in materia devono essere comunicate agli interessati, a mezzo di lettera raccomandata, entro quindici giorni dalla loro adozione.

A seguito dell'esclusione, il Socio deve regolarizzare ed estinguere entro trenta giorni ogni obbligazione assunta nei confronti della Società e nei confronti di terzi per conto della Società.

ART. 13

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie di qualsiasi genere e natura che insorgessero tra i soci e la Società in merito ai provvedimenti adottati

dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, se costituito, esperito ogni tentativo di composizione bonaria, se necessario saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale.

ART. 14

I soci receduti od esclusi o dimessi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme effettivamente versate, per liberare le quote sottoscritte.

La liquidazione della partecipazione sociale sarà eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

La liquidazione della partecipazione sociale deve comprendere anche lo scomputo di eventuali danni, il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio ed a seguito della richiesta del socio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino a concorrenza d'ogni proprio eventuale credito liquido (e della penale deliberata a carico dei Soci esclusi).

ART. 15

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto al rimborso delle quote, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo.

ART. 16

I soci receduti, esclusi o dimessi dovranno richiedere per i-

scritto il rimborso delle quote loro spettanti entro cinque anni dalla data d'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE

ART. 17

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale formato da un numero illimitato di quote nominative sottoscritte dai soci;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali fondi di riserva straordinaria;
- d) dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo quote;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge;
- f) dalle quote associative straordinarie e dai contributi dei soci previsti nel regolamento interno.

Possono essere ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti così come previsto dalla Legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote effettivamente versate.

ART. 18

Le quote dei soci sono nominative.

Le quote devono essere sottoscritte dai soci immediatamente

dopo la ricevuta comunicazione della deliberazione di ammissione e i relativi importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, se costituito, e dal presente statuto.

La partecipazione sociale dell'insieme di soci di diritto pubblico non può essere inferiore al 51% dell'intero capitale sociale. La partecipazione societaria dei soci pubblici e/o privati successiva alla costituzione della Società è disciplinata in ogni modo in conformità a quanto previsto con apposita deliberazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, se costituito, e/o dal regolamento interno, nonché dallo statuto e dalle leggi vigenti.

Le procedure adottate per l'aumento di capitale sono quelle previste dalla legge.

ART. 19

Le quote sottoscritte dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute a terzi con effetto verso la Società senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione, se costituito.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione alla Società con lettera raccomandata. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, se

costituito, regolerà il trasferimento nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci, l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio, l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, dopo aver esperito ogni tentativo per un accordo bonario.

Il socio al quale è negata l'autorizzazione a trasferire le quote può proporre le proprie dimissioni dalla Società, nei modi e nelle forme previste dallo statuto.

TITOLO V

GESTIONE SOCIALE - BILANCIO

ART. 20

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, se costituito, provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società il bilancio può essere presentato ai soci entro il maggior termine di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 21

Le spese sostenute dalla Società per il perseguimento dei propri scopi e per l'esercizio dell'impresa sociale sono coperte dai contributi versati dai soci nella misura e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.

I compensi spettanti ai soci per l'esecuzione dei lavori assegnati dalla Società saranno liquidati ai soci medesimi, dietro loro conforme fatturazione, al netto dell'ammontare dei contributi di competenza di cui sopra.

I compensi spettanti alla Società per le prestazioni di altri servizi ai soci saranno annualmente stabiliti dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, se costituito, secondo quanto previsto dal regolamento interno.

ART. 22

Nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, l'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla eventuale distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, paga-

ti o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria o ad altro fondo costituito per legge.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ART. 23

Sono Organi Sociali della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci.

ASSEMBLEA

ART. 24

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, se costituito, mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente:

a) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;

b) comunicato ai soci mediante mezzo idoneo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'Assemblea;

c) affisso presso la sede sociale e comunicato ai soci mediante lettera semplice almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, se costituito, potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

In deroga all'art. 2363 C.C. l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio regionale.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro i termini di cui

al precedente art. 20.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, se costituito, lo credano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 25

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, se costituito;
- 2) provvede alla nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché alla loro revoca;
- 3) determina la misura dei compensi da corrisondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;
- 5) conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale, se nominato, l'incarico di controllo contabile e determina il cor-

rispettivo relativo all'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'art. 2409 - quater C.C.;

6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 - bis C.C.;

7) approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, quello disciplinante il rapporto mutualistico;

8) delibera, su istanza del socio o su richiesta dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, se costituito, ed in procedura per un componimento bonario sulle controversie eventuali con i soci;

9) l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 6, può essere esercitata nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta alla sua preventiva autorizzazione dagli Amministratori, ferma restando la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

I soci di diritto pubblico hanno diritti di riserva così definiti:

1) nominano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;

2) nominano la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

3) detengono un numero di quote sociali non inferiori al 51% del capitale sociale.

ART. 26

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Società, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 27

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Società aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci

che siano titolari di almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i soci della Società aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea.

ART. 28

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano; esclusivamente per le elezioni delle cariche sociali si procederà, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

E' in facoltà dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, se costituito, di ammettere, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il voto per corrispondenza ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma, C.C. In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

ART. 29

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci che sono iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio purché non Amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare fino ad un massimo di due soci.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

ART. 30

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, se costituito, o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o rinuncia, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età tra quelli presenti; in caso di assenza di entrambi, essa sarà presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.

Chi presiede dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti devono essere dati conto nel verbale.

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando occorrerà, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche l'identità dei partecipanti; esso deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, se richiesto l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, per richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio. I Soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

AMMINISTRATORE UNICO O CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 31

L'Assemblea nomina l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di tre fino ad un massimo di sette eletti dall'Assemblea.

Gli amministratori possono essere scelti anche tra non soci.

I soci titolari di diritti di riserva nominano i propri rappresentanti nel modo stabilito all'art. 25. Gli Amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio concernente, l'ultimo esercizio della loro carica.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che sono investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

L'Assemblea elegge il Presidente ed il Vice Presidente del consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 Codice Civile i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti con i soci.

Gli organi delegati dovranno riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di loro può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni concernenti la gestione della Società.

I soci riuniti in Assemblea, nel caso la Società sia amministrata da un Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, se costituito, nominano il Direttore determinandone le funzioni e le attribuzioni.

La scelta deve essere fatta tra soggetti di provata esperienza acquisita nell'attività di direzione e/o amministrazione in posizione di vertice in Società e/o Enti di rilevante importanza e per almeno 5 anni.

La scelta del Direttore può essere fatta anche in sede di costituzione della Società.

Il Direttore ha essenzialmente funzioni operative sugli indirizzi definiti dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, se costituito.

Partecipa con poteri propositivi e consultivi, ma senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione, se costituito.

Egli ha rapporto di dipendenza con la Società regolamentato in sede di nomina.

Il Direttore si attiva per conseguire gli obiettivi programmatici della Società e sovrintende alla sua attività organizzando l'utilizzazione delle risorse.

Può essere destinatario di deleghe ed inoltre:

1) è capo del personale;

2) propone gli atti agli organi deliberanti e gli argomenti all'ordine del giorno d'intesa con l'Amministratore Unico o il

Consiglio d'Amministrazione se costituito;

3) cura la corrispondenza interna ed esterna alla Società ed ogni relazione interna ed esterna funzionale al buon andamento dell'attività societaria.

ART. 33

Il Consiglio di Amministrazione, se costituito, è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi è materia su cui deliberare, oppure quando ne è fatta domanda scritta da almeno due consiglieri, con indicazione delle materie da discutere, o entro dieci giorni per proposta del Direttore.

La convocazione è fatta per mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione e in ogni modo con ogni mezzo che consenta un riscontro del ricevimento.

Le adunanze sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; la parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video - conferenza o in audio - conferenza, a condi-

zione che tutti i partecipanti possono essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti concernenti tali argomenti e che di tutto quanto sopra sia dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

ART. 34

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, se costituito, è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Pertanto, compete all'Amministratore Unico o al Consiglio di

Amministrazione, se costituito, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alle norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;

c) compilare i regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o Società, cui la Società aderisce;

f) deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 5;

g) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;

h) nomina il Direttore, se non hanno provveduto i soci in sede di costituzione della Società trascorsi trenta giorni dalla prima seduta successiva a quella di costituzione della Società determinandone le funzioni e la retribuzione;

i) assumere e licenziare i dipendenti della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

j) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi;

k) comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento

interno ai soci inadempienti;

l) promuovere la costituzione di altre Società, nei casi consentiti dalla legge, o aderire a quelli promossi da altri, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;

m) deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

ART. 35

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 Codice Civile.

ART. 36

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Società, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richiede, hanno diritto ad esaminare, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

ART. 37

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Società o a terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Se la Società è amministrata da un Amministratore Unico, esso può delegare alcune funzioni al Direttore.

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

ART. 38

Il Collegio Sindacale è nominato nei casi previsti dall'art.

2543 Codice Civile e successive modificazioni ovvero qualora l'Assemblea dei soci deliberi in ogni modo di procedere alla sua nomina.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

ART. 39

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale può esercitare inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma, Codice Civile.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

I sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio di e-

sercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trenta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 40

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla Società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 - quinquies, primo comma, Codice Civile. Nel caso di Società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la Società incaricati del controllo contabile:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno bimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis Codice Civile, l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 41

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Società ed i soci o tra i soci stessi, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale dopo aver esperito ogni tentativo per risolvere in via bonaria ogni controversia, nell'interesse della Società.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per loro vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l'intervento del pubblico ministero.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che s'intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

ART. 42

Il Collegio Arbitrale si compone di tre arbitri nominati a cu-

ra del Presidente CCIAA di Teramo che provvederà all'indicazione di due membri su proposta delle parti in causa ed anche alla designazione del Presidente del Collegio, scegliendo d'intesa con le parti in causa o in mancanza di propria iniziativa.

Qualora il soggetto sopra designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Teramo.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il collegio emetterà la propria decisione nel termine di trenta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni.

Di tutte le riunioni del collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi anche a maggioranza, dovrà essere motivata.

L'arbitrato avrà sede presso la sede della Società.

ART. 43

In caso di liquidazione della Società si procederà a norma di legge.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 44

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-

rà uno o più liquidatori e ne stabilirà i poteri.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 45

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile.

F.to: Ernino D'Agostino n.q.

F.to: Pierino Ridolfi n.q.

F.to: Mauro Stucchi n.q.

F.to: Gabriele Ruggieri n.q.

F.to: Giovanni Schiappa n.q.

F.to: Aldino Del Cane n.q.

F.to: Mario Tulini n.q.

F.to: Giuseppe Di Bartolomeo n.q.

F.to: Gabriele Minosse n.q.

F.to: Pietro Ceci n.q.

F.to: Adolfo Moriconi n.q.

F.to: Fioravante Di Giacinto n.q.

F.to: Alessandro Di Giambattista n.q.

F.to: Giorgio Forti n.q.

F.to: Carlo Ciapanna n.q.

F.to: Mario Di Carlo n.q.

F.to: Silvana Marano n.q.

F.to: Massimo Di Giacinto n.q.

F.to: Giampiero Sardi n.q.

F.to: Maria Angelini n.q.

F.to: Sandro Sierri n.q.

F.to: Alfredo Di Varano n.q.

F.to: Eugenio Giannella Notaio